Generali Italia S.p.A.

ATTIVA raccolto



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità di Frequenza, Accessorie e Andamenti Climatici Avversi

Il presente Set Informativo si compone di:
- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024 ".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Agevolati Individuali

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "Attiva Raccolto e Tutela Parametrica – Rischi Agevolati Individuali"

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza ibrida sulle rese unisce garanzie tradizionali che prevedono un indennizzo per danni provocati ai prodotti agricoli da avversità di frequenza ed accessorie, stimati dai periti, a garanzie parametriche per danni provocati da andamento climatico avverso, quantificati in base allo scostamento rispetto ad un determinato indice di riferimento. Il relativo indennizzo è riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione;
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte nella Polizza;

causati dalle seguenti Avversità:

- andamenti climatici avversi: Eccesso Idrico, Deficit idrico e alte temperature, Temperatura Critica Minima, Mosca Olivo;
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore);

se detti eventi sono indicati nella Polizza e previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.
Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- ✗ **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine,** se il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;**
- ✗ **innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;**
- ✗ **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- ✗ **incendio;**
- ✗ **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- ✗ **danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- ✗ **danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;**
- ✗ **danni dovuti a fitopatie;**
- ✗ **danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- ✗ **danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- ✗ **danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi);**
- ✗ **danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- ✗ **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.**

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia e il Limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza indicata nella Polizza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.

Che obblighi ho?

L'Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
 - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
 - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale;
 - la documentazione, per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, attestante la Posizione geografica come definito nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, in relazione alle avversità di Frequenza e Accessorie, l'Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- Mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Verrà rilasciata apposita quietanza, che dovrà essere conservata a cura del cliente per essere mostrata a richiesta degli enti competenti ai fini dell'agevolazione. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nella rispettiva Polizza, **la copertura ha effetto dalle ore 12.00 de**l:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello della decorrenza per le Avversità: Mosca Olivo;
- **decimo** giorno successivo a quello della decorrenza per l'Andamento climatico avverso: Temperatura critica minima;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Eccesso idrico, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- **ventesimo** giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per l'Andamento climatico avverso: Deficit idrico e alte temperature;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Mosca Olivo;
- **decimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per l'Andamento climatico avverso: Temperatura critica minima;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Eccesso idrico, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- **ventesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per l'Andamento climatico avverso: Deficit idrico e alte temperature;
- **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nella Polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia. **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

Assicurazione Rischi Agevolati Individuali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - Rischi agevolati individuali data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligrup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nella Polizza.
La copertura è prestata per le colture cereali minori (frumento tenero, frumento duro e orzo), pomodoro da industria (pelati e concentrati) e olive da olio e da tavola.
È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:
Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:
Franchigia
Per i danni prodotti da una sola Avversità o da più Avversità **che hanno lo stesso livello di Franchigia** la Franchigia applicata è la seguente:

1) Avversità di frequenza Grandine o Vento Forte: **Franchigia fissa del 10%**;
2) Andamenti Climatici Avversi Deficit idrico e alte temperature, Eccesso idrico, Mosca dell'olivo e Temperature Minime Critiche: **30%**;
3) Avversità di frequenza Eccesso di Pioggia e/o Avversità accessorie, singole o combinate: **Franchigia fissa del 30%**.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che:

- per il Prodotto Olive, la Franchigia Vento Forte è pari al **15%**;
- per il Prodotto Cereali, la Franchigia Vento Forte è pari al **15%**.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse, la Franchigia applicata al danno complessivo è unica e viene determinata come segue:

- **Prodotto Cereali**
 Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte **la Franchigia applicata è unica ed è pari al 15%**.
 Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e una o più Avversità tra Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di Pioggia **la Franchigia applicata è scalare secondo una tabella specifica.**
 In presenza di danni da Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di Pioggia maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:
 a) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 15%: **Franchigia del 30%**;
 b) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 15%: **Franchigia del 25%**;
 c) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: **Franchigia del 15%**;
 d) se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera la **Franchigia inferiore**.

- **Prodotto olive da olio e da tavola**
 Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte **la Franchigia applicata è unica ed è pari al 15%**.
 Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e l'Avversità Mosca dell'olivo l**a Franchigia applicata è scalare secondo una tabella specifica**.
 In presenza di danni da Mosca dell'olivo maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:
 a) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 10%: **Franchigia del 30%**;
 b) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 10%: **Franchigia del 25%**;
 c) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: **Franchigia del 20%**;

d) se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera **la Franchigia inferiore**.

- **Prodotto Pomodoro**
 Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e una o più Avversità tra Eccesso idrico e/o Vento caldo e Colpo di sole/ondata di calore **la Franchigia applicata è scalare secondo una tabella specifica.**
 In presenza di danni da Eccesso idrico e/o Vento caldo e Colpo di sole/ondata di calore maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:
 a) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 10%: **Franchigia del 30%**;
 b) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 10%: **Franchigia del 25%**;
 c) in presenza di danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: **Franchigia del 20%**;
 d) se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera **la Franchigia inferiore**.

Limite di Indennizzo
In nessun caso Generali Italia paga per gli andamenti climatici avversi e le Avversità di frequenza e accessorie un importo **superiore al 80% del valore assicurato** alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.
Se vengono registrati esclusivamente danni per gli andamenti climatici avversi, **il predetto limite è pari al 60%**.

Altri limiti di copertura:
Per il prodotto Pomodoro, nelle province elencate nella tabella seguente, la Produzione assicurabile nell'anno, in ogni Partita dell'azienda assicurata, non può essere superiore ai seguenti limiti espressi in quintali per ettaro:

Provincia	Prodotto Generico	Prodotto Biologico
BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA	1000 q/ha	850 q/ha
PIACENZA	950 q/ha	800 q/ha
VITERBO, CREMONA, MANTOVA	900 q/ha	800 q/ha

Il risultato dei limiti di Produzione indicati nella tabella sopra moltiplicati per il Prezzo è pari alla resa massima assicurabile per ogni Partita dell'azienda assicurata.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali di cereali autunno vernini, olive da olio e da tavola e pomodori da concentrato e da pelati conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, e Vento Forte), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo) e Andamenti climatici avversi.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,1% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contatto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

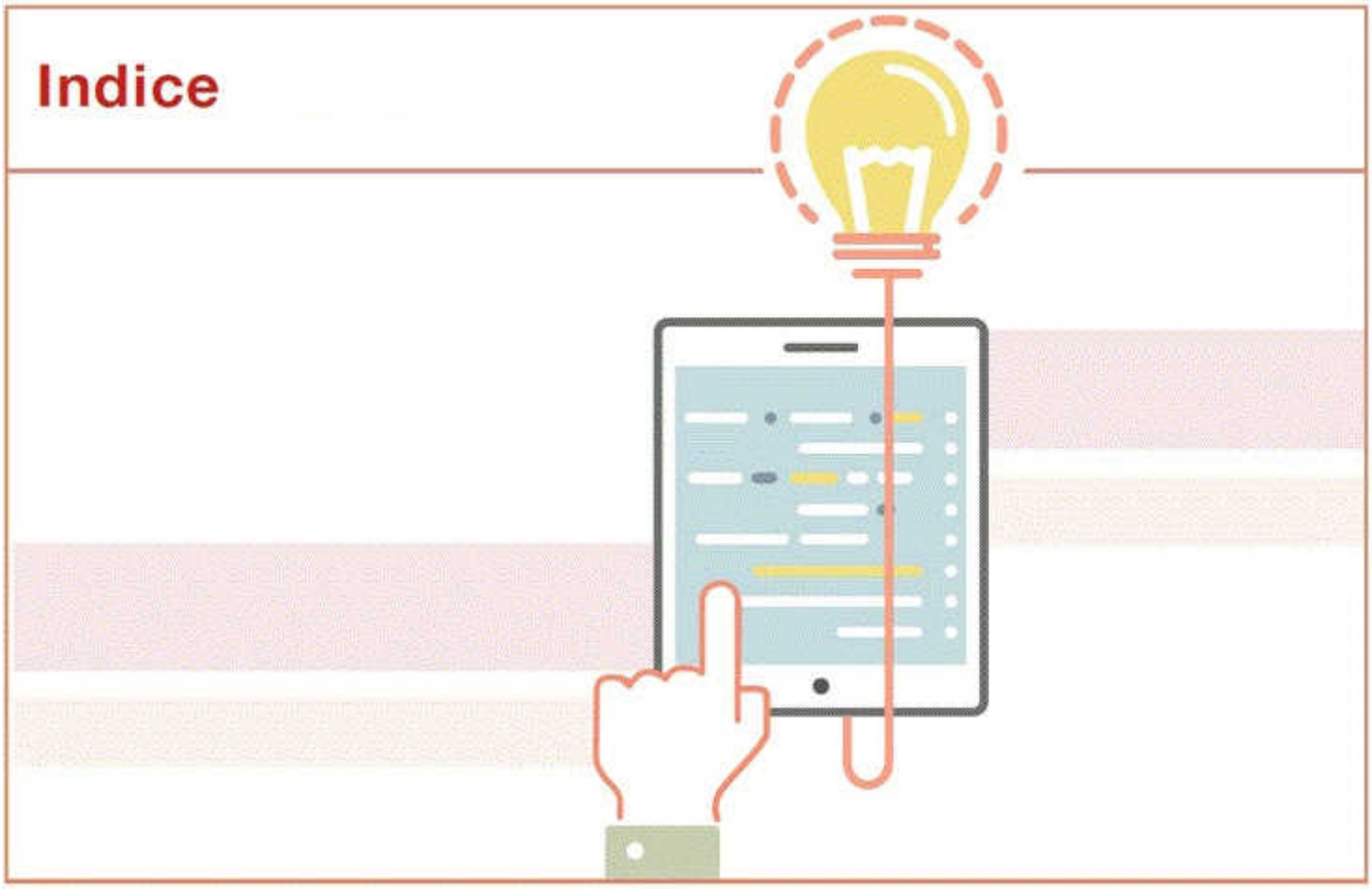
REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Indice



ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - STRUTTURA E DEFINIZIONI	PAG.
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	4
DEFINIZIONI	4

ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	PAG.
Che cosa è assicurato?	8
Art. 1.1 Oggetto della garanzia	8
Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati	8
Art. 1.3 - Dati meteorologici	8
Che cosa NON è assicurato?	8
Art. 2.1 - Esclusioni	8
Ci sono limiti di copertura?	9
Art. 3.1 - Soglia	9
Art. 3.2 - Franchigia	9
Art. 3.3 - Limite di Indennizzo	11

ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI PAG.

PRODOTTO CEREALI 13

Art. 4.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 13

Art. 4.2 - Operatività della garanzia 13

Art. 4.3 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto 13

PRODOTTO OLIVE DA OLIO 13

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia 13

Art. 5.2 - Operatività della garanzia 13

Art. 5.3 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto 13

Art. 5.4 - Campioni 14

Art. 5.5 - Danno di qualità 14

PRODOTTO POMODORO 14

Art. 6.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia 14

Art. 6.2 - Operatività della garanzia 14

Art. 6.3 - Limiti di Produzione 14

Art. 6.4 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto 15

Art. 6.5 - Campioni 15

Art. 6.6 - Danno di qualità 15

Art. 6.7 - Mancato accesso agli appezzamenti 15

ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - NORME COMUNI PAG.

Dove vale la copertura? 17

Art. 7.1 - Validità territoriale 17

Quando e come devo pagare? 17

Art. 8.1 - Pagamento del Premio 17

Quando comincia la copertura e quando finisce? 17

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 17

Che obblighi ho? 18

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 10.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato 18

Art. 10.2 - Ispezione dei prodotti assicurati 18

Art. 10.3 - Modifiche All'Assicurazione 18

Art. 10.4 - Rettifiche 18

Art. 10.5 - Comunicazione tra le Parti 18

Art. 10.6 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 18

Art. 10.7 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio 19

Art. 10.8 - Assicurazione presso diversi assicuratori 19

Art. 10.9 - Anticipata risoluzione del contratto 19

Art. 10.10 - Rinvio alle norme di legge 19

ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

Che obblighi ho? 20
Quali obblighi ha l'impresa

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI 20

Art. 11 - Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi 20
Art. 12 - Validazione e affidabilità del Modello matematico 20
Art. 13 - Definizione delle tabelle e quantificazione del danno 20

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE 21

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 21
Art. 15 - Modalità per la determinazione del danno 21
Art. 16.1 - Mandato del Perito 21
Art. 16.2 - Perizia Preventiva 22
Art. 16.3 - Norme per la quantificazione del danno 22
Art. 17 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta 22
Art. 18 - Perizia d'appello 23
Art. 19 - Norme particolari della perizia d'appello 23
Art. 20 - Modalità della perizia d'appello 23
Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia 24
Art. 22 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio 24
Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno 24
Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo 24

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ATTIVA RACCOLTO E TUTELA PARAMETRICA” - Rischi Agevolati Individuali

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio e integra le Condizioni Generali e Speciali di Attiva Raccolto - Assicurazione Rischi Agevolati Individuali 2026.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori di frumento tenero e duro, orzo, pomodoro da industria e olive da olio e da tavola, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia e Vento Forte), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo) e all’Andamento climatico avverso identificato sulla base di parametri meteorologici.

È un prodotto nel quale la stima del danno:

- per le garanzie Avversità Atmosferiche di frequenza e accessorie viene effettuata da un Perito nominato da Generali Italia,
- per la garanzia Andamento climatico avverso si **attiva in modo automatico al verificarsi di uno scostamento/superamento da un determinato valore o indice di riferimento**, mediante un sistema di misurazione che monitora costantemente i dati rilevati e che, per garantire la massima trasparenza, è gestito da un soggetto terzo rispetto all’impresa di Assicurazione

I valori o gli indici di riferimento sono elaborati sulla base di consolidati elementi statistici e scientifici che permettono di correlare in maniera certa che allo scostamento/superamento dai parametri di riferimento si produce un evento dannoso. Provvedono a queste attività di rilevazione istituti e aziende terze, specializzate nei diversi settori della meteorologia, della geofisica e altro ancora.

FUNZIONAMENTO

L’agricoltore sottoscrive una Polizza di Assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono, tra quelle elencate ogni anno nel PGRA: i cereali autunno/vernini, il pomodoro da pelati o da concentrato e le olive da olio e da tavola. Le condizioni di polizza fissano decorrenza e scadenza della garanzia e per diverse specie anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia copre un solo ciclo produttivo e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per l’Andamento climatico avverso il **sistema di misurazione consente di stabilire, con precisione rispetto all’ubicazione del rischio assicurato, se si è verificato o meno l’evento predefinito**, cioè quello scostamento/superamento da un determinato e specifico indice/parametro previsto nella Polizza (ad es. la quantità di pioggia caduta, l’intensità del vento, la temperatura dell’aria).

In caso positivo, automaticamente, **il Sinistro si considera verificato**, nella esatta entità prestabilita in Polizza e verrà pagato l’Indennizzo, nei termini stabiliti dalle clausole contrattuali, **senza la necessità di avviare una procedura di accertamento e liquidazione del Sinistro**, a differenza di quanto avviene per i sinistri causati dalle altre Avversità assicurate.

Per le garanzie Avversità di frequenza ed accessorie la procedura di accertamento del danno viene attivata tramite la denuncia del Sinistro e il danno quantitativo e, ove previsto, qualitativo, viene stimato da un Perito incaricato da Generali Italia.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, **solo quando la sua entità supera il 20%**: è la cosiddetta Soglia di danno.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

Solo per le garanzie Avversità Atmosferiche di frequenza e accessorie è possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, sottoscrivendo un'ulteriore Polizza che opera alle stesse condizioni del presente prodotto, ma solo per i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto “Attiva Raccolto e Tutela Parametrica” - Rischi Agevolati Individuali comprende la Polizza e le presenti Condizioni di Assicurazione.
La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Raccolto e Tutela Parametrica” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.
La struttura delle Condizioni di Assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.**

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione **“Attiva Raccolto e Tutela Parametrica”** ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Definizioni Comuni

Andamento climatico avverso	Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell’alterazione di parametri ricompresi nell’Indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla Produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.
Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell’apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell’operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Contraente	Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno del Prodotto in garanzia che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L’impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.

Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indice biologico	Si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di Produzione.
Indice meteorologico	Si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la Produzione agricola in una specifica area di Produzione.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Interpolazione	Metodo matematico per stimare il valore del dato meteorologico assunto in un punto geografico intermedio ad una serie di punti geografici aventi valori noti.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro.
Modello matematico	Modello matematico, sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano, che determina gli effetti degli Andamenti climatici avversi in garanzia in relazione alle diverse tipologie di terreno e/o dei diversi periodi di garanzia, quantificando la diminuzione di Produzione.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'Assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per le polizze che vengono emesse.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.

Polizza	Il documento che contiene: • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo del PGIR, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Polizza Parametrica	Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di Produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un Andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un Indice Biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.
Posizione geografica	La Posizione Geografica necessaria per la determinazione del rimborso da Andamenti Climatici Avversi, definita come latitudine e longitudine, riferita a ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	È il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, avvenuti dopo la data di decorrenza o della data di pagamento del Premio se successiva, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.

Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C la minima e 40°C la massima e devono arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità arreca effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12 gradi rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Andamenti climatici avversi:

Deficit idrico e alte temperature	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento congiunto della piovosità cumulata e delle temperature giornaliere che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.
Eccesso idrico	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento della piovosità giornaliera e cumulata che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, si discosti significativamente dalla curva ottimale causando una perdita di Produzione per danno di quantità.
Condizioni climatiche predisponenti l'infestazione della Mosca dell'olivo	Andamento climatico avverso identificato sulla base dell'andamento delle temperature e piovosità cumulate che, in una determinata fase fenologica, discostandosi significativamente dalla curva ottimale causa l'ovideposizione sulle drupe e il successivo sviluppo delle larve della Mosca dell'olivo determinando una perdita di Produzione per danno di quantità.
Temperatura critica minima	Andamento climatico avverso definito dallo scostamento negativo dai livelli di temperature ottimali che, per una determinata coltura in una determinata fase fenologica, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante tali, per durata e/o intensità, da causare una perdita di Produzione per danno di quantità e/o qualità.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dai seguenti eventi assicurabili:

- andamenti climatici avversi: Deficit Idrico e alte temperature, Eccesso idrico, Mosca Olivo e Temperature Minime Critiche;
- Avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Vento Forte;
- Avversità accessorie: Vento caldo, sbalzo termico e Colpo di sole/Ondata di calore;

se detti eventi sono indicati in copertura nella Polizza e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.
La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, esclusi gli eventi Grandine e Andamenti Climatici Avversi, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del Prodotto.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento e la quantificazione del danno da Andamento climatico avverso, come indicato all'art. 14 *"Definizione delle tabelle e quantificazione del danno"* lettera a), si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per Interpolazione, forniti da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Esclusivamente per l'Avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del 10%. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati oltre alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine

raccoglitrici in conto terzi, ecc.);

m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura;

n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la Soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo Prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di Prodotto.
Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna Partita la Franchigia e il Limite di Indennizzo se previsti.

Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.

Per i danni prodotti da una sola Avversità o da più Avversità che hanno lo stesso livello di Franchigia la Franchigia applicata è la seguente:

1) Avversità di frequenza Grandine o Vento Forte: **Franchigia fissa del 10%**
2) Andamenti Climatici Avversi Deficit Idrico e alte temperature, Eccesso idrico, Mosca Olivo e Temperature Minime Critiche: **30%**
3) Avversità di frequenza Eccesso di Pioggia e/o Altre Avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: **Franchigia fissa del 30%.**

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che:
- per il Prodotto Olive, la Franchigia Vento Forte è pari al **15%**.
- per il Prodotto Cereali, la Franchigia Vento Forte è pari al **15%**.

Esempi:

1) I periti stimano un danno da Grandine del 28%, la Franchigia applicata è il 10%. Il danno netto è 28% - 10% = 18%
2) Il Modello matematico indica un danno da Eccesso idrico del 40%, la Franchigia applicata è del 30%. Il danno netto è 40% - 30% = 10%

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse, la Franchigia applicata al danno complessivo è unica e viene determinata come segue:

- **Prodotto Cereali**

Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte la Franchigia applicata è unica ed è pari al 15%.
Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e una o più Avversità tra Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di Pioggia la Franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

Danno totale da Eccesso di pioggia e/o Andamenti Climatici Avversi \ Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
3%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
5%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	15%
9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	17%	15%	15%
10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	19%	17%	15%	15%	15%
11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%
12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%
13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	25%	25%	19%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%	15%
27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%	15%
28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%	15%
29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%	15%
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	15%

In presenza di danni da Andamenti Climatici Avversi e/o Eccesso di Pioggia maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:

a) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 15%: Franchigia del 30%;**

b) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 15%: Franchigia del 25%;**

c) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: Franchigia del 15%;**

d) **se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera la Franchigia inferiore.**

Esempi:

1) Il Modello matematico ha indicato un danno da temperatura critica minima del 23%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da tabella, è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 35% - 25% = 10%
2) Il Modello matematico ha indicato un danno da temperatura critica minima del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da punto a), è il 30% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 57% - 30% = 27%
3) Il Modello matematico ha indicato un danno da temperatura critica minima del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da vento del 12% e da Grandine del 40%. La Franchigia applicata, come da punto d), è il 15% sul danno complessivo, perché il danno da Grandine e vento è superiore al 50% del danno totale. La percentuale di danno al netto di Franchigia, quindi, è: 97% - 15% = 82%

- **Prodotto olive da olio e da tavola**

Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte la Franchigia applicata è unica ed è pari al 20%.

Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e l'Avversità Mosca Olivo la Franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

Danno totale da Andamenti Climatici Avversi \ Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
1%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
2%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
3%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
4%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
5%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	20%
7%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	20%	20%
8%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	20%	20%	20%
9%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	21%	20%	20%	20%	20%
10%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%
11%	15%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
12%	15%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
13%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%
27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%
28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%
29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%

In presenza di danni da Mosca Olivo maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:

a) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 10%: Franchigia del 30%;**
b) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 10%:Franchigia del 25%;**
c) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: Franchigia del 20%;**
d) **se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera la Franchigia inferiore.**

Esempi:

1) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 23%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da tabella, è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 35% - 25% = 10%
2) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da punto b), è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 57% - 25% = 32%
3) Il Modello matematico ha indicato un danno da Mosca dell'olivo del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da vento del 12% e da Grandine del 40%. La Franchigia applicata, come da punto d), è il 20% sul danno complessivo, perché il danno da Grandine e vento è superiore al 50% del danno totale. La percentuale di danno al netto di Franchigia, quindi, è: 97% - 20% = 77%

- **Prodotto Pomodoro**

Per i danni combinati Grandine e/o Vento Forte e una o più Avversità tra Eccesso idrico e/o Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore la Franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella:

Danno totale da Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore e/o Andamenti Climatici Avversi	Danno totale da garanzie tradizionali Grandine e Vento Forte																													
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
2%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
3%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
5%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7%	10%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	19%	20%	20%	20%	20%
11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	23%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	23%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%	23%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	28%	28%	28%	27%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	29%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	29%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
25%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
26%	27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
27%	28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%
28%	29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%	20%
29%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	20%
30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%

In presenza di danni da Eccesso idrico e/o Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore maggiori del 30%, la Franchigia opera nei seguenti termini:

a) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte minori del 10%: Franchigia del 30%;**
b) in presenza di **danni da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 10%: Franchigia del 25%;**
c) in presenza di danni **da Grandine e/o Vento Forte maggiori o uguali del 50% del danno complessivo: Franchigia del 20%;**
d) **se il disposto dei punti b) e c) precedenti è contemporaneamente soddisfatto opera la Franchigia inferiore.**

Esempi:

1) Il Modello matematico ha indicato un danno da eccesso idrico del 23%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da tabella, è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 35% - 25% = 10%
2) Il Modello matematico ha indicato un danno da eccesso idrico del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da Vento Forte del 12%. La Franchigia applicata, come da punto b), è il 25% sul danno complessivo. La percentuale di danno al netto di Franchigia è: 57% - 25% = 32%
3) Il Modello matematico ha indicato un danno da Eccesso idrico del 45%, mentre i periti hanno stimato un danno da vento del 12% e da Grandine del 40%. La Franchigia applicata, come da punto d), è il 20% sul danno complessivo, perché il danno da Grandine e vento è superiore al 50% del danno totale. La percentuale di danno al netto di Franchigia, quindi, è: 97% - 20% = 77%

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

In nessun caso Generali Italia paga per gli andamenti climatici avversi e le Avversità di frequenza e accessorie un

importo **superiore al 80% del valore assicurato** alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.
Se vengono registrati esclusivamente danni per gli andamenti climatici avversi, **il predetto limite è pari al 60%.**
Per ogni danno registrato, indipendentemente dalla tipologia di rischio, l'importo risarcibile viene diminuito di pari valore fino al raggiungimento del limite stesso.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

PRODOTTO CEREALI

Art. 4.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art 9.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- limitatamente alle Avversità di frequenza Grandine ed Eccesso di Pioggia, all'Emergenza;
- limitatamente all'Avversità di frequenza Vento Forte, la garanzia decorre dall'inizio **della fase fenologica di levata**, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo

La garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Art. 4.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per le coltivazioni di cereali con Semina autunno vernina:

- **Frumento Tenero;**
- **Frumento Duro;**
- **Orzo.**

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, per le colture Frumento/Orzo:

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Temperatura critica minima opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione di temperature al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 1. Tali temperature sono quantificate con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

- la garanzia per l'Andamento climatico avverso Deficit Idrico e alte temperature opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione congiunta di temperature e piogge cumulate rispettivamente al di sopra e al di sotto dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 1. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*;

Art. 4.3 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sulla Polizza deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

PRODOTTO OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 9.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e, alle ore 12.00 del 10 novembre, per le olive da olio. Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e, alle ore 12.00 del 15 ottobre per le olive da olio.

Art. 5.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di **Olive da olio e da tavola**.

La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza. Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati la garanzia per l'Andamento climatico avverso Mosca Olivo opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione piogge cumulate o temperature cumulate al di sopra dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 2. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 14.1 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno.*

Art. 5.3 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sulla Polizza deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

Art. 5.4 - Campioni

Fermo quanto previsto dall'art. 17 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 5.5 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tab. A	**Tabella liquidazione Olive da Olio e da tavola**	**Avversità di Frequenza**
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	**0**
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	**10**
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	**35**
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	**60**
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	**90**
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO POMODORO

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art 9.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.

Art. 6.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di **pomodori pelati e concentrati**
La garanzia riguarda i danni causati dagli Andamenti climatici avversi e/o dalle Avversità di frequenza e/o Avversità accessorie.
Fermo quanto previsto nelle definizioni relative agli eventi assicurati, la garanzia per l'Andamento climatico avverso Eccesso Idrico opera esclusivamente per i danni conseguenti alla registrazione piogge giornaliere o cumulate al di sopra dei valori definiti nelle tabelle dell'Appendice N. 3. Tali livelli sono quantificati con la metodologia descritta all'art. 13 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*.

Art. 6.3 - Limiti di Produzione

Nelle province elencate nella tabella seguente, la Produzione assicurabile nell'anno, in ogni Partita dell'azienda assicurata, non può essere superiore ai seguenti limiti espressi in quintali per ettaro:

Provincia	Prodotto Generico	Prodotto Biologico
BOLOGNA	1000 q/ha	850 q/ha
FERRARA	1000 q/ha	850 q/ha
MODENA	1000 q/ha	850 q/ha
PARMA	1000 q/ha	850 q/ha
PIACENZA	950 q/ha	800 q/ha
RAVENNA	1000 q/ha	850 q/ha
REGGIO EMILIA	1000 q/ha	850 q/ha
VITERBO	900 q/ha	800 q/ha
CREMONA	900 q/ha	800 q/ha
MANTOVA	900 q/ha	800 q/ha

Il risultato dei limiti di Produzione indicati nella tabella sopra moltiplicati per il Prezzo è pari alla resa massima assicurabile per ogni Partita dell'azienda assicurata.

Art. 6.4 - Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sulla Polizza deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine), per ciascuna Partita o appezzamento su cui insiste la Produzione.

Art. 6.5 - Campioni

Fermo quanto previsto dall'art. 17 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata.

Art. 6.6 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	**Tabella liquidativa pomodoro**	**Avversità di Frequenza e Accessorie**	
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**Pomodoro Pelato % danno**	**Pomodoro Concentrato % danno**
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	**0**	**0**
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	**20**	**15**
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	**40**	**30**
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	**65**	**55**
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	**80**	**70**
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Art. 6.7 - Mancato accesso agli appezzamenti

A deroga dell'art. 2.1 – "*Esclusioni*", lettera l) sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso idrico in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 6.1 – "*Decorrenza e cessazione della garanzia*". Le modalità di calcolo sono definite nelle tabelle dell'Appendice N. 3.

NORME COMUNI

Dove vale la copertura?

Art. 7.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.

Quando e come devo pagare?

Art. 8.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della Polizza di Assicurazione.
I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Il versamento del Premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato[1];
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario o postale[2] intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato[1] dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del Premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.
Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del Premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza.
Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00 del**:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello della decorrenza per le Avversità: Mosca Olivo;
- **decimo** giorno successivo a quello della decorrenza per l'Andamento climatico avverso: Temperatura critica minima;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Eccesso idrico, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- **ventesim**o giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per l'Andamento climatico avverso: Deficit idrico e alte temperature;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **settimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Mosca Olivo;
- **decimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per l'Andamento climatico avverso: Temperatura critica minima;

- **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Eccesso idrico, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- **ventesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per l'Andamento climatico avverso: Deficit idrico e alte temperature;
- **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 10.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

a) **assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;**
b) **assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.**
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.
c) **fornire la documentazione, per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, attestante la Posizione Geografica come definito nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.**

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- **fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della Resa assicurata;**
- **fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, oltre al piano colturale del fascicolo aziendale.**

Con la sottoscrizione della Polizza, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella Polizza.

Art. 10.2 - Ispezione dei prodotti assicurati
Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 10.3 - Modifiche all'Assicurazione

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10.4 - Rettifiche

Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, solo se comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 10.5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte **per iscritto** ed inviate all'agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 10.6 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 10.7 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- **perdere del tutto o in parte l'Indennizzo,**
- **determinare la cessazione dell'Assicurazione**[3].

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).
Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[4]**.**

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi **(diminuzione del rischio)**. In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[5].

Art. 10.8 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

L'Assicurato non può sottoscrivere un contratto di Assicurazione per gli andamenti climatici avversi, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, pena decadenza della garanzia.

Art. 10.9 - Anticipata risoluzione del contratto

Se una o più Partite della coltura assicurata, vengono danneggiate da eventi garantiti in Polizza, l'Assicurato può richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto.
L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa.
Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Generali Italia entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta può indicare la percentuale di danno offerto a titolo di Indennizzo, tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.
In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, è risolto.

Art. 10.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

[1] Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'Intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
[2] In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'Intermediario richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
[3] Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile
[4] Art. 1898 del Codice Civile
[5] Art. 1897 del Codice Civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD ANDAMENTI CLIMATICI AVVERSI

Art. 11 - Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi

Le Avversità di Frequenza ed Accessorie e gli Andamenti climatici avversi oggetto della garanzia (come definito nell'art. 1.1 – Oggetto della garanzia costituiscono rischi meteorologici completamente distinti e non correlati.
Le norme per la quantificazione dei singoli danni sono definite rispettivamente negli artt. 12 -*Validazione e affidabilità del Modello matematico* e 13 - *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno* **per gli Andamenti climatici Avversi** e nell'art. 15 - *Modalità per la determinazione del danno* **per le altre Avversità.**

Per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, la percentuale di Prodotto perso, calcolata secondo le norme definite all' art. 13 – *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*, viene applicata al valore risarcibile calcolato nell'ultimo giorno in cui si è verificato l'Andamento climatico avverso, secondo le seguenti norme:

- Il valore risarcibile è inizialmente pari al valore assicurato.
- Se l'Assicurato ha inserito nella Polizza almeno una delle Avversità di frequenza Grandine, Vento Forte per ogni Sinistro che occorre per tali Avversità, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come all' art. 16.1 - *Mandato del Perito*.
- Analogamente, per ogni Sinistro che occorre per Andamenti climatici avversi, il valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi successivi viene detratto di un valore pari a quello del danno, quantificato come negli artt. 12 - *Validazione e affidabilità del Modello matematico* e 13 - *Definizione delle tabelle e quantificazione del danno*.

Art. 12 - Validazione e affidabilità del Modello matematico

Il Modello matematico applicato da Generali Italia è costruito attraverso:

- le rese storiche e i danni storici;
- i dati meteorologici storici;
- i dati pedologici georeferenziati;
- modelli colturali e test empirici esistenti.

Il Modello matematico è stato sviluppato con la collaborazione del laboratorio di ricerca Cassandra Lab dell'Università degli Studi di Milano. La specificazione del modello di calcolo è il risultato di un ambiente di simulazione specifico sviluppato ad hoc.

Art. 13 - Definizione delle tabelle e quantificazione del danno

Sulla base dei risultati del Modello matematico Generali Italia predispone, per ogni tipologia di Prodotto, una (o più) tabelle (riportate nell'Appendice) che associano ai livelli di un Indice meteorologico i rispettivi livelli di danno (percentuale). Tali livelli variano in relazione ai diversi periodi di garanzia.

Per la quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, Generali Italia:

a) accerta l'effettivo superamento dei livelli degli indici meteorologici utilizzati nella definizione delle tabelle, attraverso i dati forniti da Radarmeteo. secondo le modalità disposte all'art. 1.3 – *Dati Meteorologici*;
b) applica la percentuale di danno riportata nelle tabelle dell'Appendice; le tabelle sono state predisposte da Generali Italia s**ulla base dei risultati del Modello matematico e sono preventivamente accettate e considerate vincolanti per le parti**;
c) verifica ed esclude i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti all'art. 2.1 *Oggetto dell'Assicurazione*;
d) calcola il risarcimento dovuto applicando i livelli percentuali di danno descritti al punto b) al valore risarcibile, che in caso viene calcolato come descritto nell'art. 11- *Norme per la detrazione del valore risarcibile per gli Andamenti climatici avversi*.

La **quantificazione del danno per gli Andamenti climatici avversi**, riferita per ciascuna Partita, è effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei punti precedenti, devono essere detratte quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'art. *3.2 - Franchigia*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo.

Generali Italia indennizza l'Assicurato automaticamente **senza necessità di ricevere preventivamente alcuna richiesta né prova del danno eventualmente subito**.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DOVUTO AD AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;

b) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;

c) non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 – *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;

d) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 22 – "*Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio*".

Art. 15 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

16.1 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10.1 *"Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato"*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del\dei Sinistro\i la Produzione in garanzia;
d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. *17 - "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. *16.3 - "Norme per la*

quantificazione del danno".

16.2 - Perizia Preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:
- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla Polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione**.

16.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.
Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, come segue:

a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16.1 - "*Mandato del Perito*", punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nella Polizza;
b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 21 *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. *3.2 - Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 – *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art.3.1 *Soglia*.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.
Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.
Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 18 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'art. 18 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione.

Art. 17 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di Polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza e Generali Italia tramite PEC a

generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre percento della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli artt. 16.1 "*Mandato del Perito*", 16.2 "*Perizia preventiva*" e 16.3 "*Norme per la quantificazione del danno*". nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
L'Assicurato **deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.**
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 18 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.
A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito.
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso.
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.
Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre Avversità atmosferiche. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 19 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 17 – "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*" o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli artt. 16.1 "*Mandato del Perito*", 16.2 "*Perizia preventiva*" e 16.3 "*Norme per la quantificazione del danno*".
Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'art. 14 - "*Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*".

Art. 20 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia, se il danno Anterischio si verifica tra la data di decorrenza della Polizza, o la data di pagamento del Premio se successiva, e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce proporzionalmente il Premio.** Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 22 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.



generali.it